

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

## Interrogazioni parlamentari

11 marzo 2002

E-0661/02

### INTERROGAZIONE SCRITTA di Vitaliano Gemelli (PPE-DE) alla Commissione

► **Oggetto: Ricorsi amministrativi dei funzionari e altri agenti della Commissione europea**

 Risposta(e)

Nel Libro bianco sulla riforma amministrativa la Commissione afferma di voler rendere più efficace la sua politica del personale tramite una più chiara definizione dei compiti e una maggiore responsabilità manageriale dei suoi funzionari, ai quali in alcune circostanze verrebbero attribuiti dei premi pecuniari.

Alla luce di quanto esposto, è possibile conoscere per gli ultimi cinque anni:

- il numero e l'oggetto dei ricorsi introdotti al Tribunale di Prima Istanza e alla Corte di Giustizia dai funzionari ed altri agenti, inerenti alla applicazione delle disposizioni statutarie, oltre a quelli presentati al Mediatore;
- quanti di tali ricorsi sono stati accolti anche parzialmente dal Tribunale di Prima Istanza e dalla Corte di Giustizia e la sintesi delle motivazioni principali di tale accoglimento;
- quali misure sono state prese per rimediare alle insufficienze gestionali constatate dal Tribunale di Prima Istanza.

Interrogazioni parlamentari

24 maggio 2002

E-0661/2002

### Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

Per quanto riguarda il numero dei ricorsi di funzionari e altri agenti accolti dalla magistratura comunitaria, la seguente valutazione non tiene conto dei ricorsi per ottenere provvedimenti provvisori, i quali per la loro stessa natura possiedono un effetto puramente temporaneo e non influiscono sulla sentenza definitiva del Tribunale o della Corte nel merito della causa. Qualsiasi azione non del tutto disattesa è stata considerata ad esito positivo, anche qualora la parte della domanda per la quale il convenuto è risultato soccombente riguardasse un punto di minore importanza. Se la Commissione assume questa interpretazione molto estensiva, la percentuale globale delle cause per le quali il Tribunale di primo grado è stato adito e che sono considerate azioni concluse positivamente dal ricorrente corrisponde al 34,5 % per il periodo tra il 1° gennaio 1996 e il 30 giugno 2001 (cinque anni e mezzo), per quanto siano evidenti leggere variazioni a seconda dell'Istituzione (30,5 % per i procedimenti contro la Commissione). Per lo stesso periodo, il 13,2 % dei ricorsi presentati dai funzionari ed altri agenti dinanzi al Tribunale di primo grado sono stati considerati fondati dalla Corte di giustizia.

Le cause riguardavano gli argomenti più diversi, dalla promozione all'inquadramento, alla concessione dell'indennità di prima sistemazione e al congedo per malattia. Laddove la magistratura della Comunità non ha confermato le decisioni dell'Amministrazione, le sentenze si sono basate su una valutazione divergente dei fatti del caso o su una diversa interpretazione delle disposizioni in

materia e non sulle prove di carattere generico relative agli aspetti gestionali. Dalla percentuale di procedimenti conclusi positivamente non è possibile trarre conclusioni generali sulle mancanze amministrative da parte delle Istituzioni in questione, dato che la Corte e il Tribunale di primo grado devono trattare singoli ricorsi per casi specifici, i quali, ovviamente, hanno caratteristiche e natura diverse.

In tale contesto, si sottolinea che uno degli obiettivi principali della riforma è di porre in essere norme e procedure semplificate e maggiormente trasparenti. Il sistema di inquadramento, ad esempio, che da sempre ha costituito una fonte di conflitti tra funzionari e loro amministratori, sarebbe radicalmente semplificato. Nell'ambito del nuovo Statuto del personale, ciascun funzionario appena assunto sarebbe inquadrato al primo scatto del grado specificato nel relativo bando di concorso. Si terrebbe conto dell'esperienza professionale fino ad un massimo di 24 mesi (ossia uno scatto). Si noti, inoltre, che la Commissione ha consolidato il servizio del Mediatore nell'ottica di raggiungere una composizione informale delle controversie che possono nascere nel contesto delle relazioni sul posto di lavoro. In futuro, in particolare, il Mediatore potrà esprimere un parere orale o, in casi eccezionali, scritto per una risoluzione amichevole di un conflitto, soprattutto nel quadro di un procedimento di reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Pur continuando a rispettare i diritti soggettivi, è probabile che tale misura comporti un numero di cause minori.

Relativamente al secondo quesito dell'onorevole parlamentare su quali misure siano state prese per far fronte alle mancanze gestionali determinate dal Tribunale di primo grado, la Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per rispondere e comunicherà i risultati quanto prima.